

## **Accordo aggiuntivo**

**alla Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Francese, intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza, conclusa il 9 settembre 1966 e modificata dall'Accordo completo del 3 dicembre 1969, come pure alla Convenzione franco-svizzera del 31 dicembre 1953 intesa ad evitare i casi di doppia imposizione in materia d'imposta sulle successioni**

Concluso il 22 luglio 1997

Approvato dall'Assemblea federale il 12 marzo 1998<sup>2</sup>

Entrato in vigore mediante scambio di note il 1° agosto 1998

(Stato 2 agosto 2000)

---

*Il Governo della Confederazione Svizzera*

*e*

*il Governo della Repubblica Francese,*

animati dal desiderio di modificare la Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Francese, intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza, conclusa il 9 settembre 1966<sup>3</sup> e modificata dall'Accordo completo del 3 dicembre 1969<sup>4</sup> (qui di seguito «Convenzione»), come pure la Convenzione franco-svizzera del 31 dicembre 1953<sup>5</sup> intesa ad evitare i casi di doppia imposizione in materia d'imposta sulle successioni,

hanno convenuto quanto segue:

### **Art. 1**

Il paragrafo 3 A dell'articolo 2 della Convenzione è abrogato e sostituito dalle disposizioni seguenti:

...

### **Art. 2**

L'articolo 3 della Convenzione è sostituito dal seguente articolo:

...

RU **2000** 1936; FF **1997** IV 925

<sup>1</sup> Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell'ediz. franc. della presente Raccolta.

<sup>2</sup> RU **2000** 1935

<sup>3</sup> RS **0.672.934.91**. Le modificazioni qui appresso sono inserite nell'Acc. menzionato.

<sup>4</sup> RU **1970** 1297

<sup>5</sup> RS **0.672.934.92**

**Art. 3**

L'articolo 4 della Convenzione è completato da un nuovo paragrafo 5 del seguente tenore:

...

Il paragrafo 5 dell'articolo 4 della Convenzione diventa paragrafo 6.

Al paragrafo 6 a dell'articolo 4 della Convenzione, le parole «nei paragrafi da 1 a 3» sono sostituite dalle parole ...

**Art. 4**

L'articolo 6 della Convenzione è modificato come segue:

1. Nel paragrafo 1, dopo le parole «I redditi derivanti da beni immobili» sono aggiunte le parole ...

2. Il secondo comma del paragrafo 2 è sostituito dal seguente comma:

...

**Art. 5**

L'articolo 7 della Convenzione è modificato come segue:

1. All'inizio del paragrafo 2, le parole «Quando un'impresa» sono sostituite dalle parole ...

2. Nel secondo periodo del paragrafo 8, le parole «del paragrafo 1 dell'articolo 10 e» sono soppresse.

**Art. 6**

L'articolo 8 della Convenzione è completato dal paragrafo seguente:

...

**Art. 7**

L'articolo 10 della Convenzione è abrogato.

**Art. 8**

L'articolo 11 della Convenzione è abrogato e sostituito dall'articolo seguente:

...

**Art. 9**

L'articolo 12 della Convenzione è abrogato e sostituito dall'articolo seguente:

...

**Art. 10**

Nel paragrafo 3 dell'articolo 13 della Convenzione sono soppresse le parole:

«come pure per l'uso o la concessione dell'uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche».

Il paragrafo 4 dell'articolo 13 della Convenzione è abrogato e sostituito dalle disposizioni seguenti:

...

Il paragrafo 5 dell'articolo 13 della Convenzione è abrogato e sostituito dalle disposizioni seguenti:

...

**Art. 11**

Il secondo periodo del paragrafo 1 dell'articolo 15 della Convenzione è soppresso e il paragrafo 2 di tale articolo è abrogato e sostituito dal paragrafo seguente:

...

**Art. 12**

Il paragrafo 4 dell'articolo 17 della Convenzione è abrogato e sostituito dal paragrafo seguente:

...

**Art. 13**

L'articolo 19 della Convenzione è abrogato e sostituito dall'articolo seguente:

...

**Art. 14**

L'articolo 23 della Convenzione è abrogato e sostituito dall'articolo seguente:

...

**Art. 15**

Il secondo periodo del paragrafo 1 dell'articolo 24 della Convenzione è soppresso e sostituito dal comma seguente:

...

**Art. 16**

1. L'articolo 25 A della Convenzione è abrogato e sostituito dalle disposizioni seguenti:

...

2. Il paragrafo 1 dell'articolo 25 B della Convenzione è completato con il seguente periodo:

...

#### **Art. 17**

Nell'articolo 26 della Convenzione:

1. l'ultimo comma del paragrafo 3 è soppresso.
2. Dopo il paragrafo 3 è aggiunto il paragrafo 4 del seguente tenore:

...

3. Il paragrafo 4 diventa paragrafo 5 e il paragrafo 5 diventa paragrafo 6.
4. All'inizio del paragrafo 6 sono inserite le parole:

...

#### **Art. 18**

Nell'articolo 27 della Convenzione il paragrafo 1 è abrogato e sostituito dal paragrafo seguente:

...

#### **Art. 19**

Nell'articolo 31 della Convenzione il paragrafo esistente è numerato «1» ed è aggiunto un paragrafo 2 del seguente tenore:

...

#### **Art. 20**

Nel Protocollo addizionale<sup>6</sup> alla Convenzione, il paragrafo I è abrogato e i paragrafi da I a VIII, che seguono, sono inseriti prima del paragrafo II che diventa paragrafo IX:

...

#### **Art. 21**

1. Ciascuno Stato contraente notificherà all'altro l'avvenuto espletamento, per quanto lo concerne, delle procedure richieste per l'entrata in vigore del presente Accordo aggiuntivo, il quale entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese che segue la data di ricezione dell'ultima di queste notificazioni.

<sup>6</sup> RS 0.672.934.91. Le modificazioni qui appresso sono inserite nel Prot. menzionato.

2. Le disposizioni dell'Accordo aggiuntivo si applicheranno:
- a) per quanto concerne le imposte riscosse mediante ritenuta alla fonte, agli ammontari imponibili a decorrere dalla data d'entrata in vigore dell'Accordo aggiuntivo;
  - b) per quanto concerne le imposte sui redditi che non sono riscosse mediante ritenuta alla fonte, ai redditi afferenti, secondo i casi, ad ogni anno civile o a ogni esercizio in corso alla data d'entrata in vigore dell'Accordo aggiuntivo o che inizia dopo questa data;
  - c) per quanto concerne le altre imposte, alle imposizioni il cui fatto generatore interverrà a decorrere dalla data d'entrata in vigore dell'Accordo aggiuntivo, e parimenti, per quanto concerne la tassa professionale considerata nel paragrafo 5 dell'articolo 8 della Convenzione, alle imposizioni non ancora soddisfatte per le quali alla stessa data è in corso una controversia.
3. Le disposizioni del paragrafo 5 dell'«Aggiunta all'articolo 1» del Protocollo finale annesso alla Convenzione del 31 dicembre 1953<sup>7</sup> tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Francese intesa a evitare i casi di doppia imposizione in materia d'imposte sulle successioni sono abrogate.

Fatto a Parigi, il 22 luglio 1997, in due originali in lingua francese.

Per il  
Consiglio federale svizzero:  
Benedikt von Tscharner

Per il  
Governo della Repubblica Francese:  
Christian Sautter

